

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 482)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

e col Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(SCALIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1979

Biodegradabilità dei detergenti sintetici

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 3 marzo 1971, n. 125 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1971), concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici, vennero dettate le prime disposizioni volte a proteggere le acque superficiali dall'inquinamento di tali prodotti di largo impiego. Detta legge rinviava al successivo regolamento di esecuzione la definizione della normativa per quanto riguarda la produzione, il controllo, la vigilanza, i metodi di accertamento.

Nel frattempo veniva tuttavia portata a termine, in sede CEE, una apposita direttiva (n. 73/404 del 22 novembre 1973) sui detergenti sintetici, notificata ufficialmente al Governo italiano, il cui recepimento sarebbe dovuto avvenire entro il 27 maggio 1974.

Tale direttiva, che rientra nel più ampio quadro dell'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, è, in alcuni dei suoi punti, difforme — se non in contrasto — con la legge n. 125 di cui alle premesse e con il regolamento di esecuzione nel frattempo emanato.

Al fine di eliminare la predetta difformità i servizi delle Commissioni europee richiedevano al nostro Governo di rendere la vigente normativa conforme alla direttiva, recependola secondo gli impegni assunti in sede europea.

Il presente disegno di legge sostituisce l'attuale legge n. 125.

L'articolo 1 stabilisce la definizione di detergente, conformemente alla direttiva, meglio rispondente all'identificazione di tali prodotti.

L'articolo 2 vieta l'uso di detergenti sintetici con biodegradabilità inferiore al 90 per cento ed indica le varie fasi nelle quali detergenti non conformi a tale percentuale

possono influire negativamente sull'ambiente, comminando le relative sanzioni. Il divieto riguarda in particolare la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici dei predetti detergenti.

L'articolo 3 demanda al Ministro della sanità — previo concerto — la determinazione, con la forma del decreto, dei metodi analitici di controllo dei detergenti sintetici.

L'articolo 4 mantiene in vigore, come nella precedente legge, il richiamo alle disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283, circa la vigilanza sulla produzione, il deposito, la vendita ed il consumo delle sostanze alimentari e delle bevande. Mantiene in vigore, inoltre, affidandolo alla competenza delle Regioni, il principio delle autorizzazioni, previsto dal citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974; n. 238, all'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detergenti.

L'articolo 5, qualora venga accertata la non rispondenza dei prodotti ai requisiti fissati dal presente disegno di legge, prevede il sequestro degli stessi, da parte dell'autorità regionale, e l'ulteriore loro destinazione su direttive impartite dal Ministero della sanità caso per caso.

L'articolo 6 riduce, come da direttive, le indicazioni che debbono obbligatoriamente essere riportate in etichetta e che, nell'attuale normativa, sono numerose e non tutte necessarie.

Gli articoli 7 e 8 prevedono le necessarie norme di applicazione ed un termine per lo smaltimento degli imballaggi esistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per detergente sintetico s'intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali (tensioattivi sintetici) e, in genere, elementi secondari (coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori).

Art. 2.

È vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detergenti quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfotili.

È in ogni caso vietata l'utilizzazione nella fabbricazione dei detergenti, di tensioattivi sintetici che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

Art. 3.

Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato della ricerca scientifica, emana, con decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i metodi con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni dell'articolo 2, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti.

Art. 4.

Per quanto riguarda la vigilanza sulla produzione, il deposito, lo smercio ed il consumo delle sostanze previste dalla presente legge nonché i poteri dell'autorità sanitaria connessi a tale vigilanza, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 15 e 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, comprese le sanzioni penali ed amministrative ivi previste.

Il Ministero della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievo di campioni di detergenti.

L'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detergenti è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dall'autorità regionale competente dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

I contravventori alla disposizione del comma precedente sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

La predetta autorità regionale dà notizia al Ministero della sanità del provvedimento di autorizzazione.

La domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sostituisce quella di cui alla presente legge.

Art. 5.

L'autorità regionale qualora, a seguito dei controlli di cui al primo comma dell'articolo 4, accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati ai precedenti articoli 2 e 3, può ordinare il sequestro e provvedere alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministero della sanità.

Art. 6.

I detergenti confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili:

- a) la denominazione del prodotto;
- b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio.

I detergenti venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente.

Le stesse indicazioni debbono, altresì, figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. La sanzione è irrogata dall'autorità regionale competente nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica, sentito il Consiglio superiore di sanità, il regolamento di esecuzione.

Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'articolo 3, prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari.

Art. 8.

È concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'arti-

colo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

Alla distribuzione è concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 6 della presente legge.

Art. 9.

È abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125, ed ogni altra disposizione di esecuzione della stessa in contrasto con la presente legge.